

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO A SOGGETTI ESTERNI NON DIPENDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI NAPOLI L’ORIENTALE

Emanato con D.R. n.385 del 23/04/2024 (Affisso all’Albo prot. n.29154 rep. n.202 del 24/04/2024).

Sommario

TITOLO I - Disposizioni di carattere generale	2
Articolo 1 - Ambito di applicazione	2
Articolo 2 - Incompatibilità	2
Articolo 3 - Tipologia e definizione degli incarichi	3
Articolo 4 – Modalità di affidamento degli incarichi di lavoro autonomo	3
Articolo 5 - Forma degli incarichi e compensi	4
TITOLO II Procedure di affidamento di incarico	4
Articolo 6 – procedure di conferimento di contratti di lavoro autonomo	4
Articolo 7 - Competenza e contenuto dell’atto deliberativo di conferimento	5
Articolo 9 - Proroga, sospensione e recesso del contratto di lavoro autonomo	6
Articolo 10 – Pubblicità dei contratti di lavoro autonomo	6
Articolo 11 - Copertura economico-finanziaria e pagamenti	7
Articolo 12 - Modalità di espletamento dell’incarico	7
TITOLO III Norme finali	7
Articolo 14 Prevenzione e sicurezza	8
Articolo 15 Trattamento dei dati personali e obbligo di riservatezza	8
Articolo 16 -Rinvio ad altre fonti	8
Articolo 17 -Entrata in vigore, pubblicità, abrogazione norme	8

TITOLO I - Disposizioni di carattere generale

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.7, commi 5 bis e 6 e seguenti del D.lgs. 165/01, le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni, non dipendenti dell'Università di Napoli L'Orientale, nonché le procedure per il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire la sussistenza dei requisiti di legittimità previsti dalla legge e da altre fonti normative per il loro conferimento da parte di pubbliche amministrazioni, nonché per dare evidente trasparenza del relativo procedimento amministrativo.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del Codice civile, nonché dell'articolo 409, co.1 numero 3 del Codice di procedura civile, indipendentemente dalla qualità del prestatore d'opera, iscritto o meno a ordine o albo professionale, e indipendentemente dalla natura della prestazione svolta.
3. La disciplina del presente regolamento non si applica:
 - a. alle procedure per il conferimento di incarichi di insegnamento e per attività didattiche di cui all'art. 23 L. 240/2010 e affini, nonché di tutorato, di cui all'art.13 L.341/1990 come disciplinati negli appositi regolamenti di ateneo;
 - b. alle procedure di scelta del contraente previste per gli appalti di servizi dal D. lgs. 36/2023;
 - c. agli incarichi per i membri degli organi di controllo e dei nuclei di valutazione e/o di altri organi dell'Ateneo.
4. La disciplina del presente regolamento non si applica ai rapporti contrattuali relativi alle attività dirette all'apprendimento linguistico, disciplinati esclusivamente dalla normativa nazionale vigente.

Articolo 2 - Incompatibilità

1. Non possono essere conferiti incarichi di lavoro autonomo, ai sensi del presente regolamento, a coloro che non sono in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria e che non sono in possesso di pregressa esperienza professionale nel settore oggetto dell'incarico. Ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore che possa garantire l'adempimento della prestazione richiesta, si prescinde dalla specializzazione universitaria in caso di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti ad ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali, o dell'attività informatica, nonché, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In relazione alle condizioni esposte il regolamento rimanda all'applicazione delle regole che derivano dall'evoluzione normativa in materia e dalle prassi che possano derivare dagli indirizzi delle amministrazioni competenti in materia di vigilanza sulla materia.
2. Ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore che possa garantire l'adempimento della prestazione richiesta, si prescinde dalla specializzazione universitaria, anche:
 - a. per i contratti a supporto dell'attività didattica, aventi ad oggetto tutte le attività connesse e strumentali alla didattica frontale, compresa la didattica propedeutica e di recupero, da svolgersi senza predeterminazione di orario e di luogo da parte dell'Università di Napoli L'Orientale, con esclusione di prestazione di qualunque attività di insegnamento; quindi, fattispecie che non vengano espressamente disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a);
 - b. per i contratti a supporto dell'attività di ricerca, purché vi siano le condizioni di cui al comma 1;
 - c. per attività di mero supporto tecnico connesse e strumentali a progetti e attività di ricerca, quando non sia possibile procedere con affidamento dell'incarico in base all'articolo 1, comma 3, lettera b).
3. Non possono essere affidati incarichi di lavoro autonomo al personale dipendente dell'Università di Napoli L'Orientale.
4. Gli incarichi di lavoro autonomo oggetto del presente Regolamento non possono essere conferiti:
 - a. a coloro che hanno un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura universitaria conferente l'incarico, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 18 co. 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010;
 - b. a soggetti che si trovino in situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse con l'Università di Napoli L'Orientale;
 - c. a soggetti esterni all'Università di Napoli L'Orientale in caso di avvenuta condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale e/o per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'art. 380 c.p.p.
 - d. in tutti gli altri casi in cui la legge pone limiti oggettivi e/o soggettivi all'incarico.

5. Non possono essere titolari di contratti di lavoro autonomo con l'Università di Napoli L'Orientale soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza limitatamente ai casi circoscritti dall'art 5 comma 9 del DL 95/ 2012 convertito in legge n.135/2012. Restano ferme altre eventuali deroghe previste dalla legge.
6. Gli specializzandi, i titolari di assegno di ricerca e i borsisti possono essere titolari di contratti di lavoro autonomo con l'Università di Napoli L'Orientale entro i limiti previsti dai rispettivi regolamenti e dalla legge ed in assenza di altre condizioni d'incompatibilità.
7. Qualora l'incarico di lavoro autonomo sia affidato a dipendente di amministrazione pubblica diversa dall'Università di Napoli L'Orientale, soggetto al regime di autorizzazione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, deve essere previamente acquisita l'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza anteriormente al conferimento dell'incarico.
8. E' vietato il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo il cui costo risulti gravare a carico del Fondo di Finanziamento Ordinario dell'Ateneo salvo circostanze in cui l'incarico derivi da necessità conseguenti a dover assicurare interventi per soddisfare il rispetto di obblighi di legge e ove venga dimostrata la specifica irrinunciabile necessità in assenza di altre risorse disponibili.
9. In conformità alle condizioni poste dalla legge, è vietata la stipula di contratti di collaborazione eterorganizzate e/o eterodirette, che, in sostanza, si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano unilateralmente organizzate dall'Università anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma determinano le conseguenze previste dall'articolo 7 del D.lgs. 165/2001.

Articolo 3 -Tipologia e definizione degli incarichi

1. Gli incarichi di lavoro autonomo di cui all'art.1 conferiti dall'Università, in relazione ai caratteri oggettivi della prestazione e soggettivi del prestatore autonomo, possono assumere la veste di:
 - a) prestazione di collaborazione;
 - b) prestazione professionale;
 - c) prestazione d'opera non abituale.
2. La prestazione di collaborazione consiste nello svolgimento di una prestazione d'opera continuativa, prevalentemente personale, finalizzata al raggiungimento di scopi predeterminati dal committente, senza alcun vincolo di subordinazione, in cui il prestatore, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti nel contratto individuale, organizza autonomamente l'erogazione continuativa della propria prestazione nel perseguimento degli obiettivi condivisi con il committente;
3. La prestazione professionale consiste in una prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo anche senza coordinamento con il committente, svolta da soggetti, in possesso di partita IVA, che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l'oggetto della prestazione.
4. Per prestazione d'opera non abituale si intende una prestazione diversa da quelle delle ipotesi di cui alle lettere a) e b), avente ad oggetto la fornitura di un'opera o di un servizio predeterminati e che non abbia i caratteri di abitualità, coordinazione e continuità, resa da soggetti non in possesso di partita Iva perché non svolgenti attività abituale di lavoro autonomo.

Articolo 4 – Modalità di affidamento degli incarichi di lavoro autonomo

1. L'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento deve essere disposto previo espletamento di idonea procedura di valutazione comparativa che tenga in considerazione i seguenti elementi:
 - a. qualificazione professionale desumibile dai titoli e/o dai curricula;
 - b. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento dimostrate e/o dimostrabili;
 - c. ulteriori elementi legati alla specificità dell'attività da svolgere.
2. In casi del tutto eccezionali, per prestazioni che possono essere erogate in condizione di unicità in ragione della notorietà, del prestigio, del notevole ruolo rivestito, l'incarico può essere conferito senza la procedura comparativa.
3. Si può altresì prescindere dalla procedura comparativa di cui al comma 1 per le prestazioni di natura occasionale, che comportino un impegno orario non superiore alle 12 ore attingendo dagli albi ed elenchi di cui al successivo comma 7.
4. Si può prescindere dalla procedura comparativa in caso di procedura andata deserta.
5. Si può altresì prescindere dalla procedura comparativa quando si intenda proporre l'attribuzione dell'incarico a eminenti studiosi italiani o stranieri, noti per i riconoscimenti scientifici o professionali conseguiti a livello nazionale od internazionale nelle attività oggetto dell'incarico.
6. Si può inoltre prescindere dalla procedura comparativa quando si intenda proporre l'attribuzione dell'incarico per interventi formativi limitatamente ad interventi che si svolgano nell'arco di una sola giornata. Le circostanze eccezionali devono essere documentate e se ne deve dare atto nella deliberazione a contrarre e/o nel relativo provvedimento.
7. Laddove venga ritenuto opportuno anche al fine di garantire una maggiore semplificazione e tempestività nel raggiungimento dei bisogni dell'Ateneo, si possono indire procedure pubbliche, per la creazione di albi e/o elenchi, soggetti a revisione e aggiornamento periodico, in base alla natura, alle categorie di competenze e aree tematiche che

raccogliono le candidature di soggetti in possesso delle richieste competenze professionali, da cui poter attingere nell'effettuare le successive procedure comparative in Ateneo per il conferimento degli incarichi. Dall'inserimento negli elenchi non deriva alcun obbligo di conferimento di incarico atteso che l'iscrizione in elenco costituisce solo un presupposto per effettuare le successive procedure comparative per il conferimento degli incarichi.

8. Tutte le procedure di valutazione sono pubblicizzate mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo e pubblicazione nell'apposita sezione del sito web di Ateneo. Stessa forma di pubblicità è applicata ai nominativi dei soggetti incaricati.
9. Ai sensi dell'art 10 comma 4 del DL 36 2022 convertito in legge 79/2023, al fine di rafforzare la propria capacità amministrativa e, anche nell'ambito degli interventi attuativi del PNNR, per le procedure di valutazione comparativa è facoltà dell'Ateneo anche di ricorrere alle modalità di selezione di cui all'art 1 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80 convertito dalla legge 6 agosto 2021 n. 79 con la pubblicazione delle stesse sul portale INPA.
10. Le procedure comparative di cui al comma 1 e quelle che attingano dagli albi o elenchi di cui al comma 3, devono sempre essere precedute da apposite procedure di ricognizione interna della presenza di competenze professionali interne all'Università, senza oneri a carico dell'Ateneo, in conformità agli obblighi imposti dall'articolo 7 del D.lgs. 165/2001.

Articolo 5 - Forma degli incarichi e compensi

1. Gli incarichi di lavoro autonomo sono affidati mediante appositi contratti di lavoro autonomo individuale sottoscritti dalle parti o, laddove la tipologia il contenuto dell'incarico lo consenta, mediante lettera di incarico inviata dal soggetto autorizzato al conferimento dell'incarico al prestatore che provvede a restituirla debitamente sottoscritta per accettazione. Per il contenuto del contratto si fa rinvio al successivo art.8.
2. L'ammontare del compenso riconosciuto al prestatore autonomo deve essere proporzionato alla quantità e qualità della prestazione resa e all'eventuale utilizzazione di mezzi e strumenti propri, conformemente alle prescrizioni legislative e regolamentari in materia di equo compenso.
3. Il pagamento del compenso avviene, previa acquisizione della documentazione idonea a comprovare l'attività svolta ed a verificare il buon esito dell'incarico al termine della prestazione, o – se espressamente pattuito – in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico, anche mediante relazioni periodiche o brevi note sul lavoro effettuato sottoscritte o comunque approvate dal soggetto che ha conferito l'incarico come verrà stabilito nel contratto individuale di lavoro autonomo il quale fisserà anche la documentazione necessaria a rendere possibile il pagamento della prestazione resa, in base alle caratteristiche dell'incarico e come stabilito anche nel successivo articolo 11.
4. E' fatto divieto di affidare al titolare dell'incarico compiti diversi da quelli oggetto del contratto e/o che prevedano prestazioni esorbitanti rispetto a quanto previsto nell'avviso della selezione comparativa.

TITOLO II Procedure di affidamento di incarico

Articolo 6 – procedure di conferimento di contratti di lavoro autonomo

1. Tutte le strutture dell'Ateneo interessate al conferimento di un contratto di lavoro autonomo, devono preventivamente adottare un apposito provvedimento. Per l'amministrazione centrale il Consiglio di Amministrazione adotta la delibera a contrarre e il relativo avviso. Per le strutture didattiche, scientifiche o di servizio il provvedimento è costituito da una delibera del relativo consiglio o, sussistendone i presupposti, da un provvedimento di urgenza del Direttore/Presidente. In tutti i casi il provvedimento deve contenere:
 - a. La tipologia di incarico che si intende affidare;
 - b. l'obiettivo al quale è preordinato l'incarico da conferire corrispondente ad esigenze di carattere temporaneo ed eccezionali;
 - c. l'oggetto dell'incarico con espressa indicazione delle prestazioni che il prestatore sarà chiamato a svolgere;
 - d. la particolare e comprovata specializzazione universitaria e/o professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico;
 - e. la durata e la misura del compenso che si ritiene congruo per l'incarico, nonché la cadenza periodica di erogazione del compenso;
 - f. le fonti di finanziamento sotto forma di fondi di ateneo o fondi esterni e la loro presenza nel budget relativo di competenza;
 - g. Il Referente per l'Ateneo dell'incarico.
2. La necessità di ricorso all'incarico esterno deve costituire un rimedio di carattere eccezionale per esigenze cui non si può far fronte con personale interno.
3. Le strutture devono preventivamente accertare l'impossibilità oggettiva di far fronte alla richiesta con il personale in servizio, a mezzo di interpello interno. A tal fine le singole strutture devono pubblicare all'Albo Ufficiale di Ateneo e nell'apposita

sezione del sito web di Ateneo, per almeno 5 giorni, un avviso diretto al personale interno contenente gli estremi dell'incarico richiesto da svolgersi in orario di servizio e senza compensi aggiuntivi.

4. Se sussistono tutte le condizioni per conferire l'incarico e non emergono adeguate professionalità interne da utilizzare, come dimostrato da adeguata relazione sugli esiti dell'interpello interno, la struttura provvede alla pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo e nell'apposita sezione del sito web di Ateneo, per almeno 10 giorni, di un avviso di procedura comparativa per soggetti esterni.
5. Resta salva anche la facoltà di ricorrere alle modalità di selezione di cui all'art 1 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80 convertito dalla legge 6 agosto 2021 n. 79 con la pubblicazione delle stesse sul portale INPA.
6. L'avviso deve contenere: l'oggetto della prestazione, le attività di riferimento, la particolare specializzazione universitaria richiesta, la durata dell'incarico, la misura del compenso, i fondi per finanziare l'incarico nonché le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e deve risultare coerente a quanto indicato nell'articolo 4.
7. Gli incarichi sono conferiti attraverso una procedura valutativa comparativa in relazione alle competenze richieste dall'incarico, sulla base dei titoli indicati nei curricula ed eventualmente a seguito di colloquio. I criteri per la valutazione dei requisiti e per il colloquio sono fissati da una Commissione nominata dal Direttore/Presidente della struttura, o dal Direttore generale per l'Amministrazione centrale che dovrà altresì dare rilievo ai requisiti culturali e professionali, nonché all'esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati. I criteri selettivi devono essere pubblicati sul portale trasparenza di Ateneo.
8. La Commissione, di cui al precedente comma, è formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, e due esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta. Nel rispetto dei principi delle pari opportunità, detti componenti possono essere scelti, tra il personale docente, dirigente, e tecnico-amministrativo di qualificazione ed esperienza appropriate rispetto all'oggetto e alla natura dell'incarico. L'attività prestata dalla Commissione di valutazione è a titolo gratuito.
9. Ad esito della procedura di comparazione di cui ai commi precedenti deve essere predisposto un apposito verbale da cui risulti il soggetto idoneo al quale conferire l'incarico.
10. La Commissione formula la graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente del punteggio attribuito ai candidati ed è approvata con provvedimento a firma del Direttore Generale per l'Amministrazione Centrale o del Direttore/Presidente della struttura per le strutture didattiche, scientifiche o di servizio. Della graduatoria sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web della Struttura e sul portale della Trasparenza di Ateneo.
11. Il conferimento degli incarichi che derivi dall'individuazione del soggetto destinatario dagli albi e/o elenchi di cui all'articolo 4, comma 7, comporta la necessità di soddisfare gli stessi obblighi di cui al comma 7 e 8.
12. L'esito di ogni procedura sarà pubblicato nell'Albo Ufficiale di Ateneo e nell'apposita sezione del sito web di Ateneo.

Articolo 7 - Competenza e contenuto dell'atto deliberativo di conferimento

1. Sulla base del verbale della commissione di cui all'articolo precedente, il Direttore Generale per l'Amministrazione Centrale, o il Direttore/Presidente della struttura, con proprio provvedimento, conferisce l'incarico e procede nella sottoscrizione del relativo contratto di lavoro autonomo individuale.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 deve contenere:
 - a. tipologia dell'incarico, la durata, l'oggetto, l'obiettivo, la forma contrattuale e il compenso della prestazione, nonché la periodicità di erogazione dello stesso e la documentazione giustificativa;
 - b. le forme di verifica sullo svolgimento dell'incarico;
 - c. l'individuazione delle voci di bilancio su cui grava il costo complessivo dell'incarico e il periodo di competenza;
 - d. le modalità seguite per l'individuazione del soggetto da incaricare, i suoi dati anagrafici, nonché la dimostrazione e documentazione della sua idoneità allo svolgimento dell'attività prevista.

Art 8 - contenuto del contratto di lavoro autonomo

1. La sottoscrizione del contratto deve avvenire prima dell'inizio dell'esecuzione della prestazione e deve essere acquisita al protocollo/ repertorio della struttura che ha conferito incarico.
2. Oltre alle clausole contrattuali tipicamente inserite nei rapporti contrattuali, il contratto dovrà riportare in particolare:
 - 1) tipologia dell'incarico;
 - 2) obiettivo;
 - 3) oggetto della prestazione;
 - 4) durata;
 - 5) compenso e modalità di corresponsione previa verifica e attestazione da parte del Referente per l'Università dell'incarico che la prestazione è stata regolarmente eseguita;
 - 6) disciplina della sospensione della prestazione;
 - 7) l'impegno del soggetto incaricato ad osservare gli obblighi di condotta, pena la risoluzione del rapporto contrattuale in caso di violazione, prescritti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165", nonché dal Codice di Comportamento adottato dall'Università;

- 8) il divieto di rinnovo dell'incarico;
- 9) eventuale proroga dell'incarico originale in via eccezionale al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al prestatore ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- 10) l'obbligo per il soggetto incaricato di presentare la relazione o documentazione sui risultati dell'attività svolta;
- 11) l'impegno ad espletare la sua attività lavorativa nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le informazioni ricevute sui rischi;
- 12) clausola di risoluzione per inadempimento;
- 13) l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione da parte del soggetto incaricato in relazione a tutti i dati e le informazioni di cui entri in possesso nello svolgimento dell'incarico;
- 14) la disciplina della eventuale sospensione della prestazione e la disciplina del recesso;
- 15) il divieto per il soggetto incaricato di affidare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione delle sue prestazioni;
- 16) il Referente per l'Università dell'incarico;
- 17) il foro competente in caso di controversia;
- 18) la dichiarazione della consapevolezza che l'incarico conferito è soggetto alle norme in materia di trasparenza, in virtù delle quali l'Università è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale dati, informazioni, documenti inerenti all'incarico, come per legge;
- 19) ogni altro elemento utile o richiesto dalle norme vigenti.

Articolo 9 - Proroga, sospensione e recesso del contratto di lavoro autonomo

1. I contratti di lavoro autonomo hanno, in genere, durata non superiore a 12 mesi continuativi e non possono essere rinnovati né integrati.
2. La proroga dell'incarico originale può essere prevista in via eccezionale al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al prestatore ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
3. Qualora sia concessa la proroga del contratto, non può essere corrisposto alcun compenso aggiuntivo per il prestatore. Se la realizzazione prevista non viene eseguita nel termine originariamente previsto o in quello successivamente individuato mediante proroga autorizzata, o venga eseguita in misura ridotta, il prestatore è responsabile per l'inadempimento. In questi casi l'Università di Napoli L'Orientale non corrisponde alcun compenso o, nel caso in cui la realizzazione parziale sia economicamente apprezzabile, corrisponde un compenso commisurato all'attività effettivamente svolta.
4. Il rapporto di lavoro autonomo può essere sospeso in presenza di malattia, infortunio e maternità, per ricominciare a decorrere quando la causa impeditiva sia cessata, salvo la decadenza in ragione del decorso del termine entro il quale la prestazione doveva essere ultimata e per impossibilità del raggiungimento dell'obiettivo previsto nel contratto di lavoro autonomo.
5. La sospensione della prestazione da parte del prestatore comporta la sospensione del pagamento del corrispettivo del contratto, indipendentemente dalla motivazione e/o la rideterminazione.
6. Le sospensioni dell'attività del prestatore che, nel complesso, raggiungano un terzo della durata contrattuale comportano la risoluzione del contratto.
7. Alle titolari di incarico di lavoro autonomo che si sostanzia in una prestazione di collaborazione, in maternità si applica la disciplina previdenziale e assistenziale di cui all'articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ss.mm.ii.
8. Per poter usufruire della sospensione, il prestatore deve comunicare tempestivamente, e comunque in tempo utile per non pregiudicare il corretto svolgimento dell'opera, l'esistenza dell'impossibilità temporanea della prestazione. La documentazione sanitaria dovrà comunque essere presentata al committente entro 48 ore.
9. Nel caso di gravi e comprovati motivi il prestatore può richiedere la sospensione del contratto per un periodo massimo di 20 giorni su base annua. Qualora il committente accolga tale richiesta si applica la disciplina dei commi 3 e 4.
10. La proroga di cui al comma 2 o la sospensione del rapporto nelle ipotesi previste dal comma 3 sono disposte mediante provvedimento motivato del soggetto che ha conferito l'incarico da comunicare al prestatore autonomo.
11. Le parti possono recedere prima della scadenza del contratto secondo le modalità previste nel contratto stesso; in ogni caso si applicano le norme di cui agli artt. 2227 e 2228 del Codice civile.

Articolo 10 – Pubblicità dei contratti di lavoro autonomo

1. È necessario pubblicare i dati relativi agli incarichi al momento della sottoscrizione del contratto sul sito Amministrazione trasparente così come specificatamente previsto dall'art 15 D.lgs. 33/2013 e dalle altre disposizioni che costituiscono disciplina relativa alla trasparenza degli incarichi.
2. La pubblicazione dei dati dell'incarico e delle relative dichiarazioni, sono condizioni necessarie per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
3. I conferenti contratti di lavoro autonomo sono tenuti a inviare al Consiglio di Amministrazione attraverso l'Area Risorse Finanziarie apposito rapporto semestrale sui contratti conferiti indicando per ciascuno
 - a. il soggetto richiedente il contratto,

- b. l'oggetto,
- c. l'importo,
- d. il contraente
- e. l'esito
- f. la provenienza delle risorse utilizzate per la copertura della spesa.

Articolo 11 - Copertura economico-finanziaria e pagamenti

1. I pagamenti al prestatore e le certificazioni fiscali previste sono disposti dall'Area Risorse Finanziarie.
2. I contratti di prestazione temporanea a valere sui trasferimenti da parte dell'Amministrazione centrale, nonché sui fondi provenienti dal MUR, sono soggetti a specifiche limitazioni a carattere generale. A tal fine l'Amministrazione comunica annualmente il limite di spesa da non superare.
3. I contratti di prestazione temporanea stipulati a valere su fondi esterni acquisiti autonomamente dalla struttura, ad esempio da conto terzi, Master e corsi di formazione, non sono soggetti alle limitazioni di cui sopra.
4. Qualora il contratto di lavoro autonomo abbia natura occasionale o riguardi prestazioni rese da libero professionista, i pagamenti sono disposti dalla Struttura che ha conferito l'incarico e/o in ragione dell'organizzazione che viene stabilita tempo per tempo.
5. Il corrispettivo pattuito deve risultare dal contratto ed essere comprensivo di tutte le spese che il prestatore effettua per l'espletamento dell'incarico.
6. La liquidazione del compenso per le prestazioni professionali avverrà in base agli accordi stabiliti dalle parti e risultanti dal contratto in ordine ai tempi e modalità, dopo presentazione di fattura elettronica preceduta dalla verifica e dall'espressa dichiarazione del responsabile scientifico, ove presente, o del referente del contratto, dell'esatto adempimento della prestazione, fermo restando la verifica degli aspetti di natura amministrativo contabile da effettuarsi da parte delle strutture conferenti.
7. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali di una delle parti, si applicano gli artt. 1453 e seguenti del Codice civile.
8. I responsabili delle strutture, presso cui operano i prestatori, rispondono, personalmente e patrimonialmente, in solido con i responsabili scientifici ove presenti, di una utilizzazione dei prestatori medesimi diversa da quella di lavoro autonomo, oltre a quanto previsto dalle norme in materia di pubblico impiego.

Articolo 12 - Modalità di espletamento dell'incarico

1. Il prestatore non è soggetto a vincoli d'orario. Per le attività per cui dovesse rendersi necessaria la presenza in determinati luoghi e/o periodi temporali, le relative modalità devono essere concordate tra le parti.
2. Il prestatore, nel rispetto degli obiettivi correlati all'incarico ricevuto, pur nell'ambito della propria autonomia, al fine del rispetto delle esigenze di funzionamento della struttura ospitante, nonché dello specifico contesto da cui deriva il presupposto dell'incarico, stabilisce di concerto con il committente i tempi, le modalità di esecuzione della prestazione e di eventuale utilizzo della sede e degli strumenti tecnici eventualmente messi a disposizione dalla stessa struttura universitaria.

TITOLO III Norme finali

Articolo 13 – Controlli e sanzioni

1. Il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza comporta la nullità di diritto dell'incarico e le conseguenze ex 53 commi 7 e 8 del d.lgs. 165/2001 a cui si fa rinvio.
2. Costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico e per la liquidazione dei relativi compensi la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni a cui integralmente si rimanda.
3. I dati e le informazioni di cui al precedente comma unitamente alla copia del bando per la procedura di valutazione comparativa e del contratto devono essere trasmessi, entro 7 giorni, dalla Struttura competente all'Ufficio dell'Amministrazione incaricato della gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni.
4. In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra pubblica amministrazione, entro quindici giorni dall'erogazione del compenso, la struttura erogante comunica l'ammontare del compenso all'amministrazione di appartenenza del soggetto titolare dell'incarico e per conoscenza all'Ufficio dell'Amministrazione incaricato della gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni.
5. Per tutti gli altri obblighi di comunicazione dei dati, compreso quello obbligatorio ai Centri per l'impiego, si rinvia alle norme vigenti.
6. Le omissioni degli adempimenti di cui all'art. 53, commi 11 e 14 del DLgs 165/2001 comportano il divieto di conferire nuovi incarichi fino a quando l'amministrazione non assicuri l'adempimento.

7. L'Amministrazione si riserva di effettuare le opportune verifiche, anche a campione, al fine di accertare l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Articolo 14 Prevenzione e sicurezza

1. In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai responsabili delle strutture in cui operano i prestatori, è fatto carico di informare questi ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e di vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.
2. Per eventuali infortuni occorsi ai prestatori nei locali della struttura, il responsabile procede alla relativa denuncia, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.
3. L'onere della copertura assicurativa infortuni ricade sul prestatore qualora non sia prevista da normativa di legge la copertura assicurativa obbligatoria infortuni presso INAIL.

Articolo 15 Trattamento dei dati personali e obbligo di riservatezza

1. Ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali dei prestatori di lavoro autonomo sono raccolti presso la Struttura interessata per le finalità di gestione della selezione e trattati anche presso banche dati automatizzate, opportunamente predisposte in sicurezza, per le finalità di gestione del contratto.
2. Con la sottoscrizione dell'incarico il prestatore s'impegna a garantire il riserbo dei dati e delle informazioni acquisite a qualunque titolo, a non divulgarli a terzi se non su esplicita autorizzazione della struttura, e ad utilizzarli esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto del contratto.

Articolo 16 Rinvio ad altre fonti

1. Per gli aspetti non direttamente previsti dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia di lavoro autonomo e alle disposizioni regolamentari applicabili a particolari tipi di contratto e/o a particolari categorie di prestatori, in particolare si rinvia agli artt. 2222 e seguenti del codice civile, all'art. 409 del c.p.c, nonché tutte le altre norme di legge e di regolamento in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, compreso quelli nella forma della collaborazione e coordinata e continuativa, applicabili alle Pubbliche Amministrazioni con particolare riferimento alle Università statali.
2. Per gli adempimenti fiscali e previdenziali si applica la normativa vigente in relazione alla qualità e profilo soggettivo del prestatore.

Articolo 17 Entrata in vigore, pubblicità, abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web di Ateneo nell'Albo Ufficiale; esso abroga e sostituisce il regolamento di cui al D.R.n. 246 del 28/03/2022
2. I procedimenti per il conferimento di incarichi in corso alla data di pubblicazione del presente regolamento continuano ad essere disciplinati dal regolamento emanato con D.R.n. 246 del 28/03/2022
3. Con successivo decreto Direttoriale saranno approvati i fac - simili degli avvisi, degli schemi contrattuali e delle lettere di incarico.